

R.G. 112-1/2024

RG N. 2/2026 C.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione Seconda Civile – Settore Procedure Concorsuali ed Esecuzione

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice rel.

dott. Angela Casalini Giudice

nel procedimento n. 112-1/2024 P.U. promosso con ricorso ex artt. 40 e 44 CCII da:

I.T.I. IMPIANTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI S.R.L. (02652580347) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. MICHELE MAROCCHI (MRCMHL83D05G337Z) elettivamente domiciliata in Parma, Str Repubblica 56 presso lo studio del difensore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

art. 48 comma 3 CCII

udita la relazione del Giudice relatore;

1.premesso che:

con decreto del 12 novembre 2025 il Tribunale ha valutato con esito favorevole alla ricorrente l'ammissibilità della proposta di concordato liquidatorio nonché la fattibilità del piano e la non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati (art 47 comma I lett a CCII); ha quindi nominato gli organi della procedura, fissato i termini per l'espressione del diritto di voto dal 20 febbraio 2026 al 27 febbraio 2026 ed ha dettato le ulteriori disposizioni ex art 47 CCII;



in data 30 dicembre 2025 , il Commissario Giudiziale rag LUCA BENASSI ha depositato relazione ex art. 105 CCII;

in data 30 dicembre 2025 è stata inviata comunicazione ex art. 107, comma 3, CCII - contenente l'illustrazione della relazione ex art. 105 CCII - a tutti i creditori e al debitore con contestuale deposito nella cancelleria del giudice delegato; alla relazione è stato allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare dei rispettivi crediti;

in data 31 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato memoria integrativa di modifica del piano corredata da integrazione dell' attestazione in atti;

in data 4 febbraio 2026, il Commissario Giudiziale ha depositato relazione ex art. 107, comma VI CCII;

in data 20 febbraio 2026 sono iniziate le operazioni di voto che sono terminate in data 27 febbraio 2026;

in data 28 febbraio 2026, il Commissario Giudiziale ha depositato ex art. 110, comma II CCII relazione sull'esito delle operazioni di voto dalla quale è emerso che la proposta di concordato è stata approvata dai creditori complessivamente titolari di un importo di *“crediti pari a € 863.143,93 che rappresenta la maggioranza (74,687%) dei crediti ammessi al voto (pari a € 1.155.688,43), e poiché il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Provinciale di Parma è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, la maggioranza risulta raggiunta per teste dei voti **espresi** dai creditori ammessi al voto. Tuttavia, la maggioranza dei crediti ammessi al voto NON è stata inoltre raggiunta nel maggior numero di classi”*;

con ricorso del 7 marzo 2026 ITI SRL ha quindi domandato procedersi all'omologa del concordato ex art. 88 e 112 comma I e V CCII;

visti gli artt. 48, 88, 109 e 112 CCII, con decreto del 25 marzo 2026 il Tribunale ha fissato udienza in camera di consiglio in data 23 aprile 2026 per il giudizio di omologazione, disponendo che il decreto fosse iscritto presso l'Ufficio del Registro Imprese in cui l'imprenditore ha la sede legale nonché notificato, a cura del debitore, al CG e ai creditori che hanno espresso il loro dissenso, avvertendo : a) i creditori



dissenzienti e qualsiasi interessato che avrebbero potuto proporre opposizione mediante memoria depositata nel termine perentorio di almeno 10 giorni prima dell'udienza; b) che il Commissario Giudiziale avrebbe dovuto depositare il proprio motivato parere almeno 5 giorni prima dell'udienza; c) il debitore della facoltà di depositare memoria fino a due giorni prima dell'udienza;

2.rilevato che :

con nota di deposito telematico del 29 marzo 2026, la società ricorrente ha dato prova della notifica a mezzo PEC a tutti i creditori dissenzienti nonché al Commissario Giudiziale rag LUCA BENASSI;

non si ritiene necessaria la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di omologa ai creditori che non hanno espresso alcuna manifestazione di voto e pertanto “dissenzienti ex lege” e non espressamente dissenzienti per i quali vale la normale pubblicità del decreto di fissazione dell'udienza di omologa ex art. 48 comma I CCII presso il Registro delle Imprese (si veda al riguardo Tribunale di Milano 31 dicembre 2024 Est Pipicelli ove si richiama Tribunale di Udine 28 febbraio 2017 est. Zuliani, secondo cui il decreto di fissazione dell'udienza di omologazione del concordato preventivo deve essere notificato direttamente e personalmente solo ai creditori dissenzienti, mentre per i creditori che non hanno espresso alcun voto è sufficiente la pubblicazione a norma dell'art. 17 l.f.);

- in data 16 aprile 2026 il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio parere ai sensi dell'art. 48 comma II CCII;

-con memoria depositata in data 20 aprile 2026 ITI SRL ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 48 e 112 CCII ha insistito per l'omologa;

- nessun creditore dissenziente o altro interessato ha proposto opposizione;

3. considerato, quanto ai requisiti per l'omologa, che:



il Collegio è chiamato a verificare la permanenza delle condizioni che hanno condotto alla precedente valutazione di ammissibilità e la sussistenza dei presupposti indicati dall'art.112 comma I CCII, ovvero, eventualmente, dall'art. 112 comma V CCII ;

3.1 regolarità della procedura:

non sussistono criticità in ordine alla regolarità della procedura; in particolare la ricorrente ha: a) depositato nei termini stabiliti il ricorso per l'ammissione con la relativa documentazione, b) reso le informative periodiche nei termini indicati dal Tribunale con continuità; c) provveduto tempestivamente alle prescrizioni dettate con decreto del 25 marzo 2026 in funzione del giudizio di omologa. Il Commissario non ha segnalato, né sono altrimenti emerse nello svolgimento della procedura, condotte fraudolente ex art. 106 CCII;

3.2 ammissibilità della proposta; corretta formazione delle classi; parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;

quanto alla permanenza delle condizioni di ammissibilità:

a) la proposta, così come da ultimo integrata, si basa su un piano di natura esclusivamente liquidatoria in cui, a fronte di un passivo pari ad € 1.800.768 (incluse spese di procedura), è prevista l'acquisizione di attivo disponibile in misura pari ad € 894.510,00, mediante:

- la cessione, entro il 31 ottobre 2026, dell'immobile strumentale sito nel Comune di Parma, in strada Mutta n. 7/A, a valori di stima pari ad € 550.000,00 (doc 7);
- la cessione degli impianti, macchinari, attrezzature, mobili, macchine ufficio e autoveicoli, il cui valore è stato stimato dall'Istituto Vendite Giudiziarie di Parma in € 53.500,00 (docc. 8 e 9);
- la cessione delle rimanenze di magazzino il cui valore è stato stimato dall'Istituto Vendite Giudiziarie di Parma in € 12.000,00 (doc. 8);
- la riscossione dei crediti esistenti nei riguardi di clienti per € 33.812,00;
- la compensazione di crediti vantati nei confronti dell' Erario per complessivi € 32.791,00;



- l'impiego di disponibilità liquide per € 2.217,00;
- l'apporto a titolo di finanza esterna, condizionato al buon esito della procedura di concordato preventivo, di € 210.189,00 da parte dei soci GIORGIO GENTI e MARCO DALLA VOLTA, mediante tre assegni circolari (euro 89.000,00 + euro 16.095,00 + euro 105.095,00), emessi da INTESA SANPAOLO SPA a favore del "Concordato preventivo ITI srl", già consegnati fiduciariamente dai soci all'*advisor* legale della ricorrente;

b) i termini di adempimento della proposta sono stati analiticamente indicati nella memoria integrativa del 31 gennaio 2026 ed, entro il termine finale del 31 dicembre 2027, prevedono :

- il pagamento integrale delle spese prededucibili;
- la soddisfazione integrale dei crediti assistiti da prelazione ipotecaria;
- la soddisfazione integrale dei crediti dei lavoratori dipendenti;
- la soddisfazione integrale dei crediti dei professionisti e degli artigiani assistiti da privilegio ex art. 2751 bis c.c. comma 1 n. 2) e 5) c.c.;
- la soddisfazione parziale dei crediti dell'Erario e degli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, mediante transazione fiscale e contributiva ex art. 88 CCII nei seguenti termini:

21% per i crediti di natura previdenziale e assistenziale con finanza esterna;

20,50% per i crediti di natura erariale con finanza esterna;

- la soddisfazione del 20,10% dei crediti vantati dagli Enti Locali con finanza esterna;
- il pagamento del 20% per i crediti chirografari con finanza esterna;

c) la proposta formulata all'Erario ed agli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie prevede il pagamento parziale dei rispettivi crediti attraverso l'istituto della c.d. transazione fiscale e contributiva ex art. 88 CCII; in conformità al disposto dell'art 85 comma II CCII i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali



dei quali non sia stato previsto l'integrale pagamento, sono stati suddivisi nelle seguenti classi:

- Classe 1: "Enti Previdenziali ed Assistenziali" - creditori privilegiati degradati interamente a chirografario per incapacienza;
- Classe 2: "Erario" - creditori privilegiati degradati interamente a chirografario per incapacienza;
- Classe 3: "Enti Locali" - creditori privilegiati degradati interamente per incapacienza;
- Classe 4: "Chirografari";

i creditori risultano correttamente suddivisi in classi ai fini del voto con l'indicazione dei criteri di formazione ex art. 87, comma 1, lett. m), CCII e sulla base di interessi economici e posizione giuridica omogenei;

all'interno di ciascuna classe ai creditori è stato riservato trattamento paritario;

d)risulta indicato il valore di liquidazione (€ 382.247,75) in base al valore ricavabile dalla liquidazione delle seguenti voci: "beni immobili" (€ 309.375,00); "beni mobili, rimanenze e attrezzature" (36.844,00); "crediti verso clienti" (€ 29.855,00), "disponibilità liquide" (€ 2.217,00); "crediti per fatture da emettere" (€ 3.957,00); con riguardo alla determinazione del valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, le assunzioni utilizzate nel piano appaiono ispirate a criteri di prudenza e le acquisizioni conclusive corrispondono al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti,

e) dal prospetto elaborato dalla ricorrente emerge (art 87 comma II CCII) la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, considerati in particolare il venir meno degli apporti previsti a titolo di finanza esterna da ritenersi disponibili soltanto in ipotesi concordataria; allo stato degli atti, non vi sarebbero peraltro utilità ulteriori derivanti dal positivo esperimento di azioni risarcitorie o revocatorie (doc 6);



f) nel piano elaborato dalla ricorrente i crediti contributivi privilegiati (ex artt. 2753, 2754, 2776, 2778 nn. 1 e 8 del c.c.) vantati dagli Enti previdenziali ed assistenziali, i crediti fiscali privilegiati (ex artt. 2752 e 2778 n. 18 del c.c. e art. 2777 c.c.) vantati dall'Erario e i crediti tributari privilegiati (ex artt. 2752 e 2778 n. 20 del c.c.) vantati dagli Enti locali sono stati interamente degradati al chirografo per effetto dell'incapienza del valore di liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione ; la relazione depositata ex art. 84 comma V CCII attesta che la proposta prevede la soddisfazione dei suddetti crediti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali;

g) in conformità al disposto dell'art 84 comma IV CCII la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementa del 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda; l'apporto immediato che i soci di ITI SRL si sono impegnati ad effettuare, condizionatamente al buon esito della procedura, è pari ad euro 210.189,00; tale somma risulta abbondantemente superiore al limite del 10% dell'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda (€ 684.320,00);

h) la proposta assicura il soddisfacimento, con finanza esterna, dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapacienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo: si prevede il soddisfacimento dei creditori pubblici degradati al chirografo per percentuali superiori al 20% (21%, 20,50% e 20,10%) e il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura minima; deve in proposito evidenziarsi che i soci, sottoscrivendo le "Note integrative" in qualità di legali rappresentanti della ricorrente, ed anche in proprio con riguardo agli impegni assunti personalmente, si sono così obbligati: *"Laddove all'esito delle cessioni degli assets, mobiliari e immobiliari, si verifici incapacienza dell'attivo così generatosi tale da non consentire il pagamento dei creditori chirografari nella misura prevista nel Piano e nella Proposta di concordato, così come nel caso in*



cui venga accertato un maggior passivo rispetto a quanto indicato, i soci Genti Giorgio e Dalla Volta Marco, dietro semplice richiesta scritta a loro formulata dal Commissario giudiziale a mezzo lettera raccomandata a.r., si obbligano a versare a favore della procedura concordataria la somma mancante necessaria a soddisfare i creditori chirografari nel limite indicato pari a euro 200.000,00”;

i) nella relazione depositata ex art 87 comma III CCII si attesta la veridicità dei dati aziendali, e la fattibilità del piano; la relazione risulta redatta in modo apparentemente corretto ed appare persuasiva alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità e della metodologia seguita;

l) per i crediti tributari, previdenziali e contributivi è stata depositata relazione ex art 88 CCII che attesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 88 CCII, che la proposta di prevede il soddisfacimento dei suddetti creditori, in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo sia a quanto realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste il diritto di prelazione; la percentuale, i tempi di pagamento dei suddetti crediti e le eventuali garanzie non sono inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei; per i crediti ora in considerazione di natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non è differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole;

quanto all'ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe nella presente sede deve confermarsi la permanenza delle condizioni che hanno condotto al positivo riscontro delle condizioni di ammissibilità e fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, consentendo l'apertura della procedura da parte del Tribunale con decreto del 12 novembre 2025; il



Commissario tanto nelle relazioni ex art 105 e 107 comma VI che nei successivi pareri non ha infatti evidenziato circostanze tali da indurre a ritenere siano venute meno le condizioni ivi riscontrate; nella memoria depositata in data 31 gennaio 2026 la ricorrente ha peraltro rimodulato la tempistica di esecuzione del piano in conformità ai rilievi del Commissario;

3.3 esiti della votazione:

nell'intervallo temporale previsto, l'espressione del voto da parte dei creditori è avvenuta senza criticità; la proposta di concordato è stata approvata dai creditori che complessivamente sono titolari di crediti pari a € 863.143,93 rappresentanti la maggioranza (74,687%) dei crediti ammessi al voto (pari ad € 1.155.688,43), e poiché il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE risulta titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, la maggioranza è stata raggiunta anche per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto; la maggioranza dei crediti ammessi al voto non è stata tuttavia raggiunta nel maggior numero di classi, avendo votato a favore due classi (classe 2 "Erario" e classe 4 "Chirografari") rispetto alle quattro votanti; in ragione del voto contrario della classe 1 ("Crediti previdenziali ed assistenziali") e della classe 3 ("Enti locali") il concordato non può ritenersi approvato con le maggioranze previste dall'art. 109 comma 1 CCII.

3.4 sussistenza dei requisiti ex art 88 comma III CCII:

in difetto di approvazione ex art 109 comma I CCII, deve procedersi all'esame della ricorrenza del concorso delle condizioni di cui all'art. 88, comma III CCII ("*... il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente*") (o non deteriore) "rispetto



all'alternativa liquidatoria”, e cioè, come precisato dal d.lgs. n. 136/2024, “*della liquidazione giudiziale*”; ed invero come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, l'art 88 CCII consente al tribunale, ai fini dell'omologazione, di surrogarsi all'amministrazione finanziaria ovvero agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie in caso di loro mancata adesione, compreso il voto contrario, (c.d. “cram down”), una volta verificata la decisività del voto ai fini del raggiungimento delle maggioranze, così inserendo la sostituzione della propria valutazione a quella dell'amministrazione nell'esercizio del giudizio di convenienza della proposta concordataria (cfr. Cass. 22415/2025; Cass. 5866/2026). Il tribunale, a fronte della mancata approvazione del concordato (solo) in ragione della “*mancanza di adesione*” o del “*voto contrario*” “*da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie*”, sostituisce, dunque, la propria determinazione a quella già espressa dagli stessi, tutte le volte in cui (“*anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente*”) ritenga che la proposta concordataria “*di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie*” sia (più) conveniente rispetto alla soddisfazione dagli stessi conseguibile nella (alternativa) procedura di liquidazione giudiziale, e, per tale via, (a prescindere dalle ragioni del dissenso espresso dall'amministrazione finanziaria o dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, che divengono, pertanto, del tutto irrilevanti) determina il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 109, comma 1 CCII e, di conseguenza, l'approvazione della proposta (così Cass. 5866/2026 cit); tanto premesso nella vicenda in esame ricorrono entrambi i presupposti del c.d. “cram down” (fiscale e) previdenziale : a) il carattere determinante del voto contrario espresso da INPS; b) la convenienza della transazione (fiscale e) previdenziale rispetto all'alternativa liquidatoria;

3.4.1 quanto al primo profilo, come evidenziato dal Commissario richiamando autorevole dottrina, la mancata adesione ha carattere determinante quando, di per sé o congiuntamente a quella di altri creditori, preclude il raggiungimento della maggioranza



richiesta dalla legge per procedere all'omologazione; la lettura coordinata degli artt. 88 comma III e 109 comma I CCII in chiave funzionale consente di attribuire carattere determinante alla mancata adesione quando, all'esito del voto, la conversione del voto negativo (o della mancata adesione) del creditore pubblico, in voto positivo, consenta di raggiungere la soglia legale mancante per l'approvazione del concordato; qualora all'esito della votazione sia stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto e la maggioranza per teste (art. 109 comma I CCII), ma non la maggioranza delle classi, il voto del creditore pubblico deve dunque certamente ritenersi determinante quando, per effetto della suddetta conversione, consenta di esprimere la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe di appartenenza e, contestualmente, di raggiungere la maggioranza delle classi. Nella vicenda in esame all'esito della votazione è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto e la maggioranza per teste di cui al secondo periodo dell'art. 109 comma I CCII, ma non la maggioranza delle classi, la mancata adesione o il voto contrario di INPS risulta determinate poiché, ove convertito in voto positivo, permette di esprimere la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe di appartenenza e contestualmente di raggiungere la maggioranza delle classi; hanno infatti votato a favore i creditori di due classi su quattro; l'espressione di voto di INPS – titolare di crediti pari a € 133.930,82 che rappresentano il 94,93% dei crediti della classe 1 (€ 141.084,59) – assume carattere determinante ex art 88 comma III CCII in quanto consentire di raggiungere: a) la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe 1 e di riflesso, b). la maggioranza dei crediti ammessi al voto nel maggior numero di classi;

3.4.2 quanto alla la convenienza della transazione previdenziale rispetto all'alternativa liquidatoria deve immediatamente evidenziarsi come dal raffronto tra la proposta formulata dalla ricorrente e lo scenario conseguente ad un'ipotetica liquidazione giudiziale, emerga l'assenza, in tale ultimo contesto, di qualsiasi apporto di finanza esterna da parte dei soci, apporto invece previsto, senza alcun obbligo di restituzione, nel contesto della procedura di concordato preventivo ove, condizionatamente al buon esito



della procedura, i soci mettono a disposizione dei creditori risorse immediate per l'importo di € 210.189,00 e, in caso di incapacienza dell'attivo ovvero di maggiori passività accertate, un'ulteriore somma nella misura massima di € 200.000,00. Nel piano concordatario (v. cap. IX) sono stati inoltre indicati i valori di liquidazione dell'attivo realizzabili in caso di liquidazione giudiziale, determinandone l'importo nella misura complessiva di € 382.248,00 (v. relazione ex art. 84 comma 5 CCII); nella relazione redatta ai sensi dell'art. 88 comma II CCII, sono stati confermati i valori di liquidazione degli *assets* aziendali attestati nella relazione depositata ex art 84 comma V CCII evidenziando che il *“piano di concordato proposto diventa l'unica alternativa per i creditori privilegiati (tra cui INPS, Erario, EBER e Enti locali) di essere anche parzialmente soddisfatti”* ; il parere *pro-veritate* reso dal legale incaricato (doc 6) esclude la concreta e proficua esperibilità di azioni risarcitorie e revocatorie, nella relazione particolareggiata ex art. 105 CCII il Commissario ha in ogni caso, prudenzialmente, ipotizzato le utilità che nell'ambito di una liquidazione giudiziale potrebbero essere apportate dal fruttuoso esperimento di azioni risarcitorie nei confronti degli amministratori, stimando, sulla base di condivisibile metodologia, il “petitum” astrattamente azionabile e i benefici potenzialmente ritraibili da tali iniziative, in un importo variabile tra € 110.000,00 ed € 147.000,00. Considerando i valori di liquidazione degli assets aziendali attestati dal professionista indipendente nelle relazioni ex art. 84 comma V ed ex art. 88 comma II CCII ed aggiungendo ai suddetti valori le ipotetiche utilità ritraibili dal proficuo esercizio di azioni risarcitorie, si è dunque ipotizzato il margine di soddisfacimento del credito INPS nel contesto di un'eventuale liquidazione giudiziale verificando che, in tale contesto, anche ipotizzando utilità derivanti da azioni risarcitorie in misura pari a € 110.000,00 così come in misura pari ad € 147.000,00, INPS (creditore per complessivi € 133.930,82) non verrebbe soddisfatta nemmeno in parte, neanche per i crediti assistiti da privilegio di grado 1; anche in caso di soddisfacimento in esito a collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili adottando un'interpretazione dell'art. 2776, comma II, cod. civ., in base alla quale tutti i crediti indicati in detta disposizione debbano essere soddisfatti in misura proporzionale , il creditore pubblico riceverebbe un riparto di euro



€ 17.656,00 per i soli crediti assistiti dal privilegio di grado 1 (€ 125.604,75); nella più favorevole delle situazioni prospettabili nell'ambito dello scenario liquidatorio la soddisfazione del creditore INPS risulterebbe dunque pari ad al 13,18% di tutti i crediti (privilegiati di grado 1 e 8 nonché chirografari) riconosciuti all'Istituto (€ 133.930,82); la proposta di concordato formulata dalla ricorrente prevede invece una miglior soddisfazione, atteso che al suddetto creditore pubblico è stata proposta una soddisfazione pari al 21% per tutti i crediti ad esso spettanti e, dunque, un riparto corrispondente a € 28.125,00;

3.5 ragionevoli prospettive del piano di conseguimento degli obiettivi prefissati:

anche in questo frangente merita di essere condivisa l'analisi del Commissario Giudiziale, laddove, con motivazione diffusa, nella relazione finale ed in quella ex art 48 comma II CCII in vista dell'udienza di omologazione, ha argomentato il suo parere positivo sul perseguimento degli obiettivi di piano, confermando la coerenza delle assunzioni, la ragionevolezza delle stime di realizzo e, seppur con le precisazioni già evidenziate nelle relazioni depositate ex art 105 e 107 comma VI CCII (e ribadite nel parere ex art 48 comma II CCII), la sostenibilità nel tempo dei pagamenti previsti, fermo restando un fisiologico margine di *alea* di esecuzione del concordato, compiutamente illustrato ai creditori i quali, in modo consapevolmente informato dei relativi rischi, hanno espresso tuttavia - a maggioranza – voto favorevole e non hanno formulato alcuna contestazione;

4.valutazione di convenienza ex art 112 comma V CCII:

in assenza di contestazioni riguardo alla convenienza della proposta relativamente all'alternativa liquidatoria non si rende necessario procedere alla verifica imposta, per tale eventualità, dall'art 112 comma V CCII (si veda Cass. 5866/2026);

6. conclusioni:

Le analisi effettuate, l'attività svolta dalla ricorrente, le caratteristiche e lo svolgimento della procedura, dalla presentazione della domanda ex art. 44 CCII sino alle operazioni di



voto , consentono di constatare che permangono le condizioni di ammissibilità della proposta che hanno condotto all'apertura della procedura da parte del Tribunale e che non sono emersi fatti o circostanze che inducano a ritenere non verificate positivamente le condizioni stabilite per l'omologazione; i creditori sono stati posti in condizione di esprimere consapevolmente il proprio voto a seguito di adeguate relazioni informative anche sull'alternativa liquidatoria; le maggioranze necessarie ex art 109 comma I CCII devono ritenersi raggiunte anche attraverso il positivo riscontro dei presupposti previsti dall'art 88 comma III CCII per il c.d "cram down" previdenziale; il piano non appare ad oggi, ex ante , inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati in conformità alle specifiche previsioni in esso contenute (peraltro in assenza di opposizioni o di motivi ostativi espliciti); sussistono infine le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo ex art 112 comma I CCII, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte – la sussistenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dagli artt.40, 48, 84, 85, 87, 88 comma III, 112, comma I CCII. Alla luce dell'istanza formulata in tal senso dalla società, occorre nominare un liquidatore giudiziale, non essendo ancora completata l'attività di dismissione di cespiti immobiliari e degli *assets* aziendali.

P.Q.M.

visti gli artt. 48 e 112 CCII

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

- 1)omologa il concordato preventivo proposto da I.T.I. IMPIANTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI S.R.L. (02652580347)
- 2)nomina Liquidatore Giudiziale il dott. GAETANO PAVARANI precisando che al Liquidatore si applicano gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358 CCII nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 osservate le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
- 3)rimette al Giudice Delegato la nomina del Comitato dei Creditori;



4)precisa che il concordato dovrà essere attuato nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 114 e 118 CCII e quindi:

5)dispone che il Liquidatore:

- a) provveda ad acquisire alla procedura la disponibilità delle somme messe a disposizione a titolo di finanza esterna; ad esercitare, o se pendente, a proseguire, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti (art 115 CCII);
- b) provveda ad effettuare, con l'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed il visto del GD le vendite, le cessioni e ai trasferimenti funzionali all'esecuzione del concordato in applicazione delle disposizioni sulle vendite previste nella liquidazione giudiziale (art 114 comma IV CCII) in quanto compatibili (compresa la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche di cui all'art 490 c.p.c. almeno 45 giorni prima della data prevista per la presentazione dell'offerta);
- c) ai fini di quanto previsto ai punti precedenti (a e b), entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, provveda a trasmettere al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un programma delle attività di liquidazione e dei tempi previsti che, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, dovrà essere trasmesso al Giudice Delegato e pubblicato, a cura del Commissario, nell'area del sito internet www.fallimentiparma.it riservata ai creditori;
- d) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, provveda a munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
- e) richieda il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- f) entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, proceda al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia a mezzo PEC a tutti i creditori, al Giudice Delegato ed al



Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet www.fallimentiparma.it riservata ai creditori;

g) provveda a depositare le somme ricavate dalla liquidazione sul conto corrente bancario intestato alla procedura; i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

h) registri ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

i) provveda a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati dal parere del Comitato dei Creditori, con la previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata. I piani di riparto saranno trasmessi al Giudice Delegato, inviati a mezzo PEC a tutti i creditori avvertendoli che decorrerà il termine perentorio di quindici giorni per formulare osservazioni allo stesso Liquidatore; il Commissario giudiziale procederà alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet www.fallimentiparma.it riservata ai creditori;

l) depositi le somme dovute ai creditori che non si presentano o sono irreperibili secondo le modalità di cui all'art 232 comma IV CCII;

m) provveda a comunicare, con periodicità semestrale, le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione al Commissario Giudiziale il quale dovrà darne notizia, con le sue osservazioni, al Pubblico Ministero e ai creditori e dovrà depositarne copia nel fascicolo informatico (art 114 comma V CCII);

n) compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, predisponga e depositi il conto della gestione a norma dell'art 231 CCII;

o) conclusa l'esecuzione del concordato (art 114 comma VI CCII), comunichi al Commissario un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale e dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori; il Commissario ne darà notizia a mezzo PEC o raccomandata A/R, con le sue osservazioni e all'attestazione riguardo



all'avvenuta presentazione ed alla completezza della documentazione comprovante i pagamenti, al Pubblico Ministero ed ai creditori, anche mediante pubblicazione nell'area del sito internet www.fallimentiparma.it riservata a questi ultimi e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;

6) dispone che il Commissario Giudiziale:

a) sorvegli (art 118 comma I CCII) l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferisca al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni; per tali fini il Commissario Giudiziale è autorizzato a effettuare ogni più opportuno controllo;

b) rediga, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma I CCII, un rapporto riepilogativo in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma IX CCII e lo trasmetta ai creditori;

c) conclusa l'esecuzione del concordato, depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma IX CCII;

d) informi, in caso di rilevanti inadempimenti, i creditori al fine delle eventuali iniziative da adottare ex artt. 119 e 120 CCII;

7) precisa che resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti che si dovesse rivelare necessaria nella fase di attuazione del concordato;

8) dichiara ex art 113 CCII la chiusura della procedura di concordato preventivo;

9) manda alla cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art 45 CCII e per la comunicazioni alla ricorrente, al PM , al Commissario ed al Liquidatore.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 22 luglio 2026.

Il Giudice rel.

Enrico Vernizzi

Il Presidente

Antonella Ioffredi

